



R.G. TRIB. FED. n. 9/2026

(Proc. P.A. n. 3/26)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams e così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Bianca Magarò – Componente

Avv. Giorgio Santini - Componente

per decidere sul deferimento della sig.ra Giulia Bigarelli (tessera FISE n. 50545300) per la violazione delle seguenti norme e principi:

- 1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che “costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”;
- 2) art. 1.3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che “ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare all’equide dolore o anche solo disagio non necessario all’animale”;
- 3) art. 1.3 lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede “l’utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti”;
- 4) art. 1, lett. b), del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo a norma del quale “i cavalli potranno essere sottoposti unicamente ad un allenamento che sia compatibile con le loro capacità e il loro livello di crescita e maturità nelle rispettive discipline. Essi non dovranno mai essere soggetti a metodi umilianti o che causino paura”;
- 5) art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del cavallo – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo a norma del quale “nessuno può abusare di un Cavallo nel corso di una manifestazione FISE o in qualsiasi altra occasione. Il termine “abuso” indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti: [...] 8. Utilizzare strumenti, equipaggiamenti o procedure in grado di causare dolore eccessivo al cavallo in caso di abbattimento di un ostacolo”.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti e congrua la sanzione concordata e per l’effetto

APPLICA



alla Sig.ra Giulia Bigarelli la sanzione della sospensione di mesi 2 (due) ex art. 6.1. nn. IV, V, VIII e XI RdG FISE e dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) ex art. 6.1. n. III RdG FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi il contenuto della presente decisione agli interessati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 20 luglio 2026

PRESIDENTE RELATORE Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE Avv. Bianca Magarò

COMPONENTE Avv. Giorgio Santini